

c.c. art. 2946. Prescrizione ordinaria ⁽¹⁾

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente ⁽²⁾, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni [c.c. 480, 2953] ⁽³⁾.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 aprile 1971, n. 86 (Gazz. Uff. 5 maggio 1971, n. 112), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito, del diritto al risarcimento del danno ex art. 2116 del codice civile e del diritto all'assunzione in pianta stabile vantato dal prestatore dell'opera subordinato decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 Cost. Con successiva sentenza 7-21 maggio 1975, n. 115 (Gazz. Uff. 28 maggio 1975, n. 140), ha dichiarato inammissibili per difetto di rilevanza le questioni di legittimità in riferimento agli articoli 3, 24 e 36 Cost. Con altra sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 40 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità che consente il decorso della prescrizione decennale di diritti del lavoratore in costanza del rapporto, in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. La stessa Corte, con sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 41 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità nella parte in cui consente la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro, relativamente a diritti del lavoratore non aventi carattere immediatamente retributivo, in riferimento all'articolo 3, comma secondo, Cost. e agli articoli 36 e 38, secondo comma, Cost.

⁽²⁾ La legge dichiara imprescrittibili i diritti e le azioni di cui agli artt. 248, 263, 533, 948, 1422 c.c.

⁽³⁾ Sono previsti dalla legge termini diversi di prescrizione quali:

- a) di sei mesi: artt. 1512, 2954 c.c.; artt. 418, 438 c. nav.; art. 94 L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e art. 75 L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736);
- b) di un anno: artt. 265, 1449, 1495, 1497, 1522, 1541, 1669, 2226, 2849, 2950, 2951, 2952, 2955 c.c.; artt. 383, 395, 418, 481, 487, 547, 573 c. nav.; art. 94 L. camb. (R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669) e art. 75 L. ass. (R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736);
- c) di due anni: artt. 763, 1667, 2947, 2952 c.c.; artt. 240, 373, 487, 500, 509, 513, 577, 855, 937, 992, 995 c. nav.;
- d) di tre anni: artt. 495, 502, 848, 2956 c.c.; art. 973 c. nav.;
- e) di cinque anni: artt. 387, 428, 482, 524, 526, 591, 606, 609, 624, 646, 761, 775, 1442, 2903, 2947, 2948, 2949 c.c.;
- f) di nove anni: art. 1870 c.c.;
- g) di venti anni: artt. 954, 970, 1014, n. 1, 1026, 1073, 2880 c.c.

c.c. art. 2948. Prescrizione di cinque anni ⁽⁶⁾

Si prescrivono in cinque anni:

- 1) le annualità delle rendite perpetue [c.c. 1861] o vitalizie [c.c. 1872, 1878];
- 1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾;
- 2) le annualità delle pensioni alimentari [c.c. 433, 443, 445];
- 3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [c.c. 1571, 1587, n. 2, 1607, 1639] ⁽⁵⁾;
- 4) gli interessi [c.c. 1282] e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi [c.c. 646, 960] ⁽²⁾ ⁽³⁾;
- 5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro [c.c. 1751, 2118, 2120].

⁽¹⁾ Numero inserito dall'art. 2, L. 12 agosto 1993, n. 313, sul rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti e poi così modificato dall'art. 54, comma 2, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Il testo precedente a quest'ultima modifica era il seguente: «1-bis) il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore».

⁽²⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 1-10 giugno 1966, n. 63 (Gazz. Uff. 11 giugno 1966, n. 143), ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2948, n. 4, limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro.

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 40 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente numero in riferimento agli articoli 3 e 24 Cost. Con successiva sentenza 25 maggio-1° giugno 1979, n. 41 (Gazz. Uff. 13 giugno 1979, n. 161), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente numero già dichiarato parzialmente illegittimo, in riferimento all'articolo 3, comma secondo, Cost. e agli articoli 36, 38, comma secondo, Cost. Con altra sentenza 12-18 giugno 1979, n. 42 (Gazz. Uff. 27 giugno 1979, n. 175), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità in riferimento all'art. 36 Cost. La stessa Corte, con sentenza 12-18 giugno 1979, n. 43 (Gazz. Uff. 27 giugno 1979, n. 175), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità in riferimento all'art. 36 Cost. Inoltre con sentenza 12-18 giugno 1979, n. 44 (Gazz. Uff. 27 giugno 1979, n. 175), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità nella parte in cui consente il decorso della prescrizione dei crediti di lavoro in pendenza del rapporto di pubblico impiego, in riferimento all'art. 3 Cost. Successivamente, con sentenza 12-26 luglio 1979, n. 82 (Gazz. Uff. 1° agosto 1979, n. 210), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità in riferimento all'art. 136 Cost. Con sentenza 29 gennaio-10 febbraio 1981, n. 13 (Gazz. Uff. 13 febbraio 1981, n. 44), ha dichiarato: 1) non fondata la questione di legittimità del presente numero in riferimento all'art. 136 Cost.; 2) inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità del presente numero, in riferimento all'art. 36 Cost.

⁽⁴⁾ Per la decorrenza del termine di prescrizione di cui al presente numero vedi l'art. 2, D.M. 16 febbraio 1996, n. 312. Vedi, ora, l'art. 23, del testo unico in materia di debito pubblico di cui al D.P.R. 20 dicembre 2003, n. 398.

⁽⁵⁾ Si tenga presente che il diritto al rimborso delle spese sostenute dal locatore per la fornitura di servizi a carico, per contratto, del conduttore si prescrive nel termine di due anni, secondo quanto dispone, l'art. 6, ultimo comma, L. 22 dicembre 1973, n. 841, in materia di locazione di immobili urbani.

⁽⁶⁾ Vedi, anche, l'art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689, che modifica il sistema penale.